



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 novembre 2024

## **Autorità di Regolazione dei Trasporti**

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

**Oggetto: Delibera ART n. 139/2024 - Seconda consultazione pubblica sul “Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019” - Osservazioni AGENS**

Preliminarmente questa Associazione ritiene di dover esternare a codesta Autorità il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e l’ulteriore occasione di confronto offerta agli *stakeholders* con la riapertura della consultazione pubblica, anche a fronte delle osservazioni avanzate e delle iniziative intraprese dall’Associazione.

Agens ha ritenuto di manifestare con ogni strumento consentito la necessità di intervenire su alcune questioni della regolazione del settore del TPL, poiché considerate di vitale importanza nel loro complesso, anche per combattere il fenomeno della ridotta attrattività del settore e della sua esigua remuneratività. La riapertura della consultazione pubblica, pertanto, rappresenta un segnale tangibile dell’attenzione a tali problematiche da parte dell’Autorità ed anche i contenuti proposti vanno nella direzione auspicata dall’Associazione.

Il presente documento, pertanto, è finalizzato a porre all’attenzione dell’Autorità gli aspetti sui quali l’Associazione richiede un intervento correttivo o anche semplicemente di maggiore definizione e/o specificazione del testo delle misure.

Resta ferma, inoltre, la facoltà delle imprese associate di poter predisporre proprie autonome osservazioni nell’ambito della consultazione.

\*\*\*

E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N. 0116765/2024 del 15/11/2024



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

## 1. LE PROPOSTE DI MODIFICA

In applicazione delle modalità di svolgimento della consultazione e in linea con quanto previsto all'Allegato B, si riporta di seguito lo schema riassuntivo delle osservazioni e proposte

PUNTO DELLA MISURA/ ANNESSO / QUESITO RIFERIMENTO	CITAZIONE DEL TESTO OGGETTO DI OSSERVAZIONE/PROPOSTA	INSERIMENTO DEL TESTO EVENTUALMENTE INTEGRATO	BREVE NOTA DELL'OSSERVAZIONE/DELLE SOTTESE ALLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE	ILLUSTRATIVA MOTIVAZIONI DI MODIFICA O
Misura 17 punto 1 - lett. a) e b)	<p>L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile, con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13;</p> <p>b) riduzione in presenza di un basso livello di rischio associato agli investimenti, assunto dall'IA ai sensi della misura 13, segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è</p>	<p>L'EA può prevedere un tasso di valore diverso rispetto al WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di gara che prevedano investimenti di elevato grado di rischio, autofinanziati e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, <del>in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile,</del> con rischio in capo all'IA ai sensi della Misura 13;</p> <p>b) riduzione, <b>di non oltre 200 punti base, in presenza di procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto, fatto salvo il caso in cui sia previsto un elevato grado di rischio associato agli investimenti</b>, assunto dall'IA ai sensi della misura 13; <del>segnatamente nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto; in particolare, nel caso di affidamento diretto il valore è fissato di concerto con l'IA</del></p>	<p>Si propone l'espunzione dell'inciso "in particolare, il rinnovamento del materiale rotabile", poiché quel che dovrebbe rilevare è l'investimento in generale; in determinati casi, ad esempio quello dei depositi o delle strutture di manutenzione, tale investimento è ancor più rilevante in termini di rischio.</p> <p>Nel condividere l'introduzione di elementi di flessibilità che riconoscono all'EA la discrezionalità di valutare il livello di rischio allocato all'IA e riconoscere, di conseguenza, tassi di remunerazione più elevati o ridotti, si segnala la necessità - in base al principio di proporzionalità e di sincronia della regolazione - di inserire, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di maggiorazione del WACC, un limite massimo anche nell'ipotesi di una sua riduzione. Diversamente, infatti, potrebbe accadere che la riduzione del WACC possa condurre al sostanziale azzeramento della remunerazione.</p> <p>Il testo della lett. b) non appare del tutto in linea con i contenuti della Relazione illustrativa.</p> <p>La Misura fa riferimento ad un contesto di basso rischio associato ad investimenti e "segnatamente" nelle procedure di affidamento diverse dalla gara e in caso di appalto. Tuttavia, non essendoci una necessaria correlazione tra livello di investimenti e forma di affidamento, la formulazione necessita di un chiarimento.</p>	



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

	<i>fissato di concerto con l'IA</i>		<p>Dalla lettura della relazione illustrativa si evince, inoltre, che “In caso di procedure diverse dalla gara e in caso di appalto, invece, il WACC ART assume il valore di soglia massima e l'EA può fissare (in caso di affidamento diretto di concerto con l'IA) tassi di rendimento del CIN inferiori al WACC ART”.</p> <p>Si ritiene opportuno modificare la misura chiarendo la possibilità di sola riduzione del WACC nei casi di affidamenti non competitivi e di contratti di appalto, fatto salvo il caso di elevato grado di rischio associato agli investimenti in capo all'IA, laddove tale riduzione non dovrebbe operare. Si chiede inoltre di specificare anche nella Relazione illustrativa che contratti di tipo “gross-cost incentivante” che comprendono il trasferimento di un rischio in capo all'IA, non rientrino nella fattispecie di riduzione del WACC.</p>
<b>Misura 17 - punto 4 e punto 6</b>	<p>4. Al termine del di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF. il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:</p> <p>6... Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui</p>	<p>4. Al termine del di ciascun periodo regolatorio e <b>ai soli fini della in occasione di</b> revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS <b>per le annualità successive</b>, il WACC è aggiornato utilizzando il valore pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene definito il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima dall'anno di decorrenza del PEF. il margine di utile ragionevole è aggiornato utilizzando:</p> <p>6... Al termine di ciascun periodo regolatorio <b>e ai soli fini della in occasione di</b> revisione contrattuale, con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, si fa riferimento al tasso di rendimento di mercato di cui al punto 8 pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p>	<p>E' opportuno specificare che il ricorso al WACC o all'EBIT margin determinati nell'anno in cui viene ridefinito il PEF, è considerato ai soli fini dell'aggiornamento del PEF per le annualità successive e non anche per svolgere la verifica del periodo regolatorio già concluso.</p>



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

	<i>viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, pubblicato non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</i>		
<b>Misura 17 - punto 6</b>	<i>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT margin di periodo pari non superiore ad una percentuale dell'80% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8.</i>	<i>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT margin di periodo pari non superiore ad una percentuale dell'80% e non inferiore ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al secondo il punto 8.</i>	Analogamente a quanto osservato in merito alla possibilità dell'EA di aumentare o ridurre il WACC, anche in riferimento all'EBIT margin, occorre prevedere oltre al tetto massimo anche una soglia minima di remunerazione per evitare che l'eccessiva discrezionalità lasciata all'EA conduca ad una sostanziale elisione dell'utile ragionevole. Tale modifica si rendere altresì necessaria anche per il necessario rispetto del principio di proporzionalità e per evitare regolazioni asincrone.
<b>Misura 17 - punto 8</b>	<i>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi dell'EBIT margin, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile CdS individuato, come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</i>	<i>8. Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media <b>ponderata in ragione del valore della produzione aritmetica</b> del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi dell'EBIT margin, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile CdS individuato, come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1.</i>	Il riferimento al criterio della media aritmetica non consente di riflettere adeguatamente - nell'ambito del calcolo che si intende effettuare - la necessità di dare rilevanza anche agli aspetti dimensionali dei contratti di servizio. Le analisi di settore mostrano infatti delle differenziazioni tra livelli di redditività rispetto alle dimensioni dei contratti. In altri termini, anche laddove un determinato contratto di servizio abbia un impiego di capitale limitato, non sarebbe comunque possibile standardizzarne la redditività a prescindere dalla dimensione. Un contratto di servizio di dimensioni più rilevanti (anche in assenza o con poco capitale investito) presenta infatti profili di rischio non trascurabili. Per non penalizzare quindi tali gestioni, meglio sarebbe utilizzare ad un criterio di calcolo basato su una media ponderata.
<b>Misura 14.2 - Misura 22 - Criteri di determinazione del PEF di gara</b>	<b>Misura 14.2.</b> <i>Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo a base d'asta, verificare l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento, nonché consentire il confronto con le</i>	<b>Misura 14.2.</b> <i>Il PEF simulato è finalizzato a determinare il corrispettivo a base d'asta, <b>verificare l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento</b>, nonché consentire il confronto con le offerte presentate da ciascun PG</i>	Si coglie favorevolmente il superamento dell'impostazione precedente per gli affidamenti competitivi (che mirava al recupero del minor costo o del maggior ricavo realizzato a consuntivo rispetto alle risultanze del PEF di gara). Tuttavia, al fine di consentire ai PG che predispongono l'offerta e il PEF di gara di poter mettere in atto a pieno la più ampia strategia di gara in ossequio ai principi di concorrenza e ai rischi che si intendono assumere in ragione delle proprie



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

	<p>offerte presentate da ciascun PG</p> <p><b>Misura 22</b> L'EA disciplina nella documentazione di gara la predisposizione da parte di ciascun PG di un PEF di gara, contenente la proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei flussi finanziari per il periodo di durata contrattuale, secondo gli schemi di cui ai numeri 1-4 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5 e tenuto conto dell'allocatione dei rischi di cui all'Annesso 4.</p>	<p><b>Misura 22</b> L'EA disciplina nella documentazione di gara la predisposizione da parte di ciascun PG di un PEF di gara, contenente la proiezione dei costi e dei ricavi, <b>l'indicazione del ragionevole margine di utile</b>, degli investimenti e dei flussi finanziari per il periodo di durata contrattuale, secondo gli schemi di cui ai numeri 1-4 e relative indicazioni metodologiche dell'Annesso 5 e tenuto conto dell'allocatione dei rischi di cui all'Annesso 4.</p> <p><b>[VALUTARE SPECIFICHE INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I PEF DI GARA CHE CONFERMINO LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE IL RAGIONEVOLE MARGINE DI UTILE, FERMO RESTANDO IL COMPLESSIVO RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO]</b></p>	<p>scelte industriali, è opportuno modificare le Misure citate, nel senso di consentire ai PG in gara di poter agire non soltanto sui costi del servizio e sui ricavi (biglietti e ribasso percentuale sul corrispettivo a base d'asta), ma anche sul ragionevole margine di utile esplicitato nel PEF di gara, ferme le condizioni di complessivo equilibrio economico del complesso di tali voci contabili.</p> <p>Tale impostazione appare coerente con l'eventuale scelta dei concorrenti di offrire livelli qualitativi o quantitativi di servizio più elevati rispetto a quelli standard richiesti dagli atti di gara; tale scelta dei PG comporta l'assunzione di rischi ulteriori o più intensi rispetto a quelli allocati dall'EA e, conseguentemente, giustificherebbe il riconoscimento di utile ragionevole maggiore.</p> <p>Al contrario, ferme le condizioni di equilibrio complessivo, non si ritiene corretto negare in capo al PG la possibilità di prevedere, ad esempio, un livello di costi maggiore – frutto di un approccio maggiormente prudentiale – ma attribuendo corrispondentemente un minore margine di utile, conseguenza dei minori rischi assunti.</p>
<p><b>Misura 26 - punto 4</b></p>	<p>In caso di affidamento con gara, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto integralmente all'IA, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17.</p>	<p><b>Versione 1:</b> In caso di affidamento con gara, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto integralmente all'IA, <del>al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17.</del></p> <p><b>Versione 2:</b> In caso di affidamento con gara, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'IA di cui alla Misura 12, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto integralmente</p>	<p>Si osserva che l'inciso "al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17" non è sufficientemente specifico e rischia di determinare spazi di ambiguità.</p> <p>Se infatti l'intento è quello di evitare di considerare più volte una stessa componente di rischio e di remunerazione, occorre tuttavia specificare che la variazione del WACC (o dell'EBIT margin) da considerarsi a fine periodo regolatorio, dovrà essere applicata non per la verifica del periodo conclusi, ma per l'aggiornamento del PEF e dunque in riferimento alle annualità/periodi successivi; se così è appare escluso il rischio di "double counting".</p> <p>La Relazione istruttoria, invece, sembra far riferimento a specifiche fattispecie relative a minori costi che possono incidere sugli investimenti riconosciuti e che sono già computati nel CIN del periodo regolatorio concluso.</p> <p>In tal caso, tuttavia, stante l'ambiguità del perimetro di tale</p>



# AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

		<p><i>all'IA, al netto degli incrementi dell'utile ragionevole <b>già determinatisi direttamente per effetto di tale riduzione di specifiche componenti di costo</b>, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17.</i></p>	<p>decurtazione, si suggerisce l'eliminazione dell'inciso "al netto degli incrementi dell'utile ragionevole, calcolato ai sensi del punto 1, secondo periodo o del punto 6 della misura 17". In subordine, occorrerebbe una necessaria specificazione di tali fattispecie, al fine di circoscrivere l'operatività di tale decurtazione. In generale, infatti, uno scostamento in termini di minori costi non determina necessariamente delle variazioni sul CIN e dunque sul margine di utile riconosciuto.</p>
--	--	--	---



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

\*\*\*

Si resta a disposizione di codesta Autorità e con l'occasione si porgono distinti saluti.

AGENS